



Comune di Pralormo

PREVENTIVA DISPONIBILITA' DEGLI ELETTORI AD ESSERE INSERITI IN APPOSITO ELENCO AGGIUNTIVO E A SUBENTRARE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO 2026

IL SINDACO

Visti i contenuti delle note prefettizie n. 2024005602 del 8 aprile 2024 e dell'08 aprile 2025, con le quali gli uffici elettorali sono stati sensibilizzati a raccogliere "la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell'Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell'esercizio delle funzioni" di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali;

Richiamata la Circolare della Prefettura di Torino del 03/02/2026, avente oggetto: "Consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026. Funzionalità degli uffici elettorali di sezione";

INVITA GLI ELETTORI

disposti ad essere inseriti in apposito **ELENCO AGGIUNTIVO** e a subentrare nell'esercizio delle funzioni di componenti di seggio elettorale, a formulare idonea istanza (modello di domanda in allegato al presente avviso) entro le ore 12.00 del 25 Febbraio 2026, da presentarsi all'ufficio elettorale o all'ufficio protocollo comunale o da inviarsi via mail al seguente indirizzo: posta@comune.pralormo.to.it o pec a: protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

NELLA DOMANDA dovrà essere indicato:

- ✓ il cognome ed il nome;
- ✓ la data ed il luogo di nascita;
- ✓ la residenza con l'indicazione della via e del numero civico;
- ✓ la professione;
- ✓ il titolo di studio;
- ✓ numero di cellulare del richiedente e, nel caso se ne sia in possesso, un indirizzo e-mail al quale inviare eventuali comunicazioni.

REQUISITI DI IDONEITA':

- ✓ essere elettore del Comune;
- ✓ età compresa tra i 18 e i 75 anni
- ✓ essere in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o titolo di studio superiore.

SONO ESCLUSI per legge (art.38 D.P.R. 30 marzo 1957 n.361 ed art.23 D.P.R. 16 maggio 1960 n.570):

- ✓ i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti;
- ✓ gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- ✓ i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condottii;
- ✓ i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali;
- ✓ i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

SONO ESCLUSI INOLTRE (art. 6 legge 30 aprile 1999 n. 120):

- ✓ coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore in passate votazioni, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- ✓ coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, e dall'art. 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n.361.

Dalla Residenza municipale, li 10/02/2026

IL SINDACO
Emma Burzio